



15 novembre 2019

Schema di delibera di Assemblea di Bacino

Oggetto: Allineamento della scadenza del servizio rifiuti nel Comune di Venezia: approvazione della Relazione ex comma 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 per l'allineamento della scadenza dell'affidamento in house a Veritas S.p.A.

Premesso

- che il servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani (per brevità "servizio rifiuti urbani") comprende, ai sensi del comma 4 dell'art. 25 del DL n. 1/2012, le attività di "raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero";
- che il soggetto competente per la scelta della forma di gestione del servizio rifiuti urbani, è individuato negli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali, ai sensi dall'art. 3-bis, comma 1-bis del DL 138/2011, come introdotto dall'art. 34 comma 23 del DL 179/2012, secondo cui *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente.... Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio"*;
- che pertanto gli Enti di governo degli ambiti o bacini devono motivare la scelta della forma di gestione del servizio rifiuti urbani con apposita Relazione redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 del DL 179/2012 secondo cui *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*;
- che nel caso in cui il modello di gestione prescelto, tra le tre alternative contemplate dall'ordinamento comunitario, sia il modello dell'in-house providing, i predetti enti di governo devono altresì adempiere a quanto disposto dall'art. 192 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui *"Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in-house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*;

- che al fine di poter procedere ad un affidamento diretto secondo il modello dell'*in-house providing* è necessario che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni previste dall'ordinamento comunitario e disposte dall'art. 5 del D.Lgs. 50/2016:
 - l'ente affidante esercita sulla società affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, avendo il potere di esprimere nei suoi confronti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative;
 - oltre l'80 per cento delle attività della società affidataria è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente affidante o da altri soggetti da esso controllati;
 - nella società affidataria non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale che non esercitano un'influenza determinante;
- che nel caso di società affidataria in house partecipata da una pluralità di soci pubblici, il controllo analogo deve essere esercitato congiuntamente da tutti i soci, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni poste dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016:
 - gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
 - tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 - la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;
- che nella specifica situazione degli ambiti o bacini territoriali del servizio rifiuti urbani, i cui Enti di governo esercitano la funzione di affidamento del servizio in nome e per conto dei Comuni partecipanti, il controllo analogo nei confronti della società affidataria può essere esercitato congiuntamente dai Comuni partecipanti in quanto titolari delle quote di controllo nella società affidataria medesima e quindi del potere di nomina dei suoi Organi Sociali;

Richiamate

- la Legge Regionale Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012, che prevede (articoli 3 e 5) che:
 - "Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino";
 - tra i compiti dei Consigli di Bacino vi sia anche "l'indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero";
 - i Consigli di Bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dalla Convenzione istitutiva e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sottoscritta il 24.11.2014 da tutti i 45 Comuni del Bacino territoriale Venezia, che fa rientrare tra le attribuzioni dell'Assemblea di Bacino anche "l'approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente" (art. 9, comma 2, punti g) e h);

Richiamate altresì

- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 3 del 25 maggio 2016 con cui è stato disposto di approvare l'allineamento finale delle scadenze degli affidamenti del servizio di gestione del ciclo integrato rifiuti nei Comuni del Bacino alla data di giugno 2038;
- la deliberazione di Comitato di Bacino n. 22/2018 con cui:
 - è stato assegnato al Direttore, in esecuzione dell'indirizzo espresso dalla delibera n. 3/2016 dell'Assemblea di Bacino, *"l'incarico di redigere una Relazione tecnica ai sensi del secondo comma dell'art. 192 del D.lgs. 50/2016 per ciascuno dei tre Comuni di Venezia, Fossalta di Piave e Scorzè, in funzione della scelta di allineamento delle scadenze di gestione in house del servizio rifiuti nei Comuni predetti, nella quale dar atto della sussistenza o meno:*
 - *della congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, anche alla luce degli esiti dell'analisi affidata ad un soggetto terzo selezionato mediante procedura comparativa;*
 - *delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, assorbendo anche le condizioni poste dall'art. 3-bis comma 1-bis del DL 138/2011;"*
 - è stato assegnato al Direttore, sempre in esecuzione dell'indirizzo espresso dalla deliberazione n. 3/2016 dell'Assemblea di Bacino, *"di predisporre, nel caso di esito positivo degli atti di accertamento tecnico di cui al punto 1), la proposta di deliberazione dell'Assemblea di Bacino di allineamento della scadenza mediante affidamento in house a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti nei tre Comuni interessati, Venezia, Fossalta di Piave e Scorzè sulla base di apposita Relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, verificando altresì il mantenimento dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento in house in capo a Veritas S.p.A.;"*
 - è stato dato mandato al Direttore *"di individuare il soggetto terzo mediante pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse per la consulenza economico-tecnico-giuridica avente ad oggetto "Affiancamento e supporto specialistico consulenziale sotto i profili tecnico-qualitativo, giuridico ed economico -finanziario per l'allineamento delle scadenze alla società in house Veritas S.p.A. nei comuni di Venezia, Scorzè e Fossalta di Piave", con conseguente successivo mandato al Direttore di procedere con gli adempimenti conseguenti finalizzati all'aggiudicazione definitiva."*

Posto in evidenza

- il ruolo assunto ai sensi dell'art. 1 comma 525 della L. n. 205/2017 dall' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che, a conclusione dell'attività istruttoria di propria competenza, ha approvato i seguenti atti regolatori:
 - la deliberazione 443/2019 ARERA che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il metodo tariffario;
 - la deliberazione 444/2019 ARERA che dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e dall'altro rimandando invece la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione successiva ad una ulteriore fase di consultazione degli stakeholder.

Vista

- la determina del Direttore N. 46 del 08.11.2019 con la quale, a seguito dell'esame della documentazione trasmessa dal gestore Veritas S.p.A. n. 29778 del 3.04.2019 e n. 35112

del 19.04.2019, e le integrazioni richieste con note prot. 858/2019 e prot. 973/2019 alle quali Veritas ha risposto con sue note prot. 83483 del 19.09.2019, acquisita con prot. 958/2019, prot. 88370 del 8.10.2019, acquisita con prot. 1000/2019 e le ulteriori richieste da parte di questo Ente con nota prot. 1015 del 22.10.2019, a cui è stata data risposta sia nell'incontro del 25 ottobre che in data 28 ottobre ed in date successive, ovvero:

- Offerta tecnico-economica per gli anni 2020-2023;
 - La Relazione sui servizi resi per area territoriale;
 - Piano industriale della Società;
 - Piano degli Ammortamenti e libro cespiti al 31 dicembre 2018;
 - Relazione sugli elementi qualitativi;
- e a seguito dell'acquisizione degli esiti della Relazione inviata dall'Advisor indipendente REA S.r.l. di Bologna (P. Iva 03268091208), selezionato mediante affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/16 come indicato nella determinazione n. 35/2019, si è dato atto che l'Offerta del gestore in house soddisfa i parametri di:
- congruità economica dell'offerta e quindi del rispetto dell'obiettivo di economicità;
 - benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio previsti dall'art. 192, comma 2 del D.lgs.50/2016.

Considerata

- la Relazione ex art. 34 del DL 179/2012 predisposta dal Direttore, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale si definisce e si motiva la scelta del modello in *house providing* per l'allineamento della scadenza dell'affidamento a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel Comune di Venezia, ed in particolare:
- si dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, dando atto del rispetto delle condizioni poste per l'affidamento in house dall'art. 5 del D.lgs. 50/2016, ed in particolare dell'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società affidataria da parte dei Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino, in nome e per conto dei quali quest'ultimo esercita le funzioni di affidamento del servizio rifiuti urbani;
 - si definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando che sono previste compensazioni economiche a carico del Comune, salvo la facoltà per il Comune di prevedere agevolazioni con apposite autorizzazioni di spesa e che le medesime devono essere assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale come previsto dall'art. 1, c.660 della L. 147/2013;
 - si recepisce integralmente la valutazione compiuta, contenuta nella richiamata determina del Direttore n. 46 del 08.11.2019, sulla congruità economico-finanziaria della proposta di servizio del soggetto in house e sui benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio previsti dall'art. 3-bis, comma 1-bis, della Legge 148/2011 e dell'art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2017;

Richiamate

- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 9 del 17 maggio 2017 con la quale si è preso atto dell'onere per il Consiglio di Bacino - imposto dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016 e regolamentato dalle Linee guida ANAC N.7 - di registrarsi presso l'apposito Elenco degli Enti affidanti in house tenuto dall'ANAC, onere che condiziona la possibilità per il predetto Ente di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti in house;

- la deliberazione del Comitato di Bacino n. 12 del 17 maggio 2017 con la quale si è convenuto che, a seguito dei predetti obblighi in capo agli Enti affidanti in house, la presentazione dell'istanza di iscrizione al nuovo Elenco presso l'ANAC da parte del Consiglio di Bacino costituisce un atto propedeutico all'affidamento del servizio rifiuti, e si è incaricato il Direttore di predisporre la relativa istanza di iscrizione, acquisendo a tale scopo, presso Veritas S.p.A. e gli organismi di controllo analogo congiunto costituiti dai Comuni soci, la documentazione finalizzata a comprovare la sussistenza dei requisiti per l'affidamento in house, da presentare anche all'Assemblea di Bacino;
- la nota del 7.06.2018 prot. 489/2018 del Consiglio di Bacino con cui è stata richiesta a Veritas S.p.A. la documentazione aggiornata necessaria ai fini dell'iscrizione nell'Elenco ANAC degli Enti affidanti in house;
- la nota del 29.06.2018 prot. 47199/2018 di Veritas S.p.A. con cui è stata trasmessa la documentazione richiesta;
- la domanda di iscrizione all'elenco ANAC degli enti affidanti in house presentata in data 2 luglio 2018 ed acquisita agli atti con prot. n. 57741, la cui istruttoria è ancora in corso;
- la nota del 05.08.2019 prot. n. 835/2019 del Consiglio di Bacino con cui è stata richiesta a Veritas S.p.A. la documentazione aggiornata facente riferimento al fatturato del triennio 2016/2018 necessaria ai fini della verifica dei requisiti richiesti alle società in house;
- la nota del 07.08.2019 prot. 69320/2019 di Veritas S.p.A. con cui è stata trasmessa la documentazione di aggiornamento richiesta;

Rilevato

- quanto previsto nella Relazione ex art. 34 del DL 179/2012, allegata alla presente delibera, in merito ai contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico rifiuti urbani che dovranno essere posti alla base del nuovo Contratto di Servizio da stipularsi tra il Consiglio di Bacino, l'Amministrazione comunale e il gestore in house Veritas S.p.A., ispirati ai seguenti principi:
 1. tutela della salute dei cittadini e salvaguardia dell'ambiente;
 2. rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione tra gli stessi, nonché dei criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 3. parità di trattamento del servizio prestato tra le diverse aree urbane del territorio comunale fatte salve le specificità delle tre aree in cui è ripartito il modello gestionale, anche in zone disagiate, in aree a forte dispersione abitativa o con scarso insediamento produttivo, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito;
 4. continuità e regolarità della prestazione del servizio, riconosciuto come servizio pubblico essenziale anche ai sensi della Legge 12.06.1990, n. 146, e che pertanto non può essere interrotto, salvo i casi di forza maggiore, indipendentemente dal pagamento del servizio da parte dei singoli utenti, al fine di evitare il verificarsi di problemi igienico sanitari;
 5. ricerca dell'equilibrio economico e finanziario, come evidenziato dall'offerta tecnica ed economica del gestore, attraverso l'efficientamento continuo del servizio e l'ottimizzazione delle attività operative.
 6. efficienza e efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo;
 7. sensibilizzazione e condivisione delle modalità di erogazione del servizio con le utenze interessate sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione, anche mediante lo svolgimento di opportune campagne di comunicazione/informazione e di sensibilizzazione rivolte a tutte le utenze territoriali.



- che il Contratto di servizio segue quanto previsto dal comma 2 dell'art. 203 del D.lgs. 152/2006, ove applicabile all'affidamento in questione, come riportato nella relazione allegata;
- che gli impegni delle parti sono inseriti nel Contratto di Servizio ed elencati all'articolo 12:

Visto

- lo schema di Contratto di Servizio, di cui all'Allegato B della presente deliberazione, che disciplinerà i rapporti tra:
 - Consiglio di Bacino, in quanto titolare del potere di affidamento del servizio;
 - gestore Veritas S.p.A., in quanto soggetto gestore del servizio;
 - Comune di Venezia, in quanto titolare di alcune funzioni della gestione del servizio sul proprio territorio e beneficiario del servizio medesimo;

Considerato che

- a fronte della nuova regolazione approvata lo scorso 31 ottobre (delibere n. 443 e n. 444), è stato predisposto uno strumento regolatorio contrattuale fra le parti, che include tra gli allegati:
 - l'offerta tecnica ed economica e relativi allegati;
 - Disciplinare controlli e penalità;
 - Disciplinare Ispettori Ambientali.
- è stata introdotta la concessione della nuova Sacca San Biagio, il Comitato Paritetico di gestione del contratto, una generale attività di rendicontazione al 31 luglio di ogni anno, le deleghe CONAI come da precedente delibera di Assemblea di bacino ed inoltre anche il tema degli ispettori ambientali che potranno poi avere apposito disciplinare allegato;
- relativamente al disciplinare tecnico, si precisa che le schede tecniche prestazionali oggetto dell'offerta divengono allegate al contratto medesimo e potranno essere aggiornate annualmente sulla base delle richieste specifiche di adeguamento degli standard prestazionali del servizio.

Ritenuto

- a decorrere dal 1 dicembre 2019, di "conformarsi anticipatamente" alla regolamentazione dell'ARERA, disponendo di una prima versione del contratto da aggiornare eventualmente sulla base delle nuove indicazioni che perverranno da ARERA per la decorrenza del 1 aprile (DCO 352/2019);
- che con tale schema di contratto è stata richiamata in sintesi la nuova regolazione e definito il perimetro del servizio come da offerta tecnica economica di Veritas, esclusa la derattizzazione, introducendo anche lo sharing su servizi captive e ricavi da recupero vendita materiale ed energia in ottemperanza alle prescrizioni ARERA, da adeguare secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Bacino;

Considerato

- che ad esito dell'iter deliberativo di competenza dell'Amministrazione comunale di Venezia e del gestore Veritas S.p.A., da avviare subito dopo l'approvazione della presente delibera, potrebbero essere richiesti dalle controparti modifiche allo schema di Contratto di Servizio con la presente approvato;
- che sia pertanto opportuno autorizzare il Comitato di Bacino ad accogliere con propria delibera le eventuali istanze di modifica avanzate dalle controparti dello schema di contratto di servizio, ove da esso ritenute condivisibili e comunque nel pieno rispetto dei

predetti criteri e disposizioni previsti dalla Relazione ex art. 34 del DI 179/2012 approvata con la presente delibera;

- che si ritiene doveroso garantire l'adeguamento ai "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" volti a definire caratteristiche, prestazioni e condizioni di esecuzione superiori a quelle prescritte dalle norme vigenti che, come previsto al paragrafo 3.1. dell'allegato 1 del D.M. 13.02.2019, possono essere utilizzati anche in caso di affidamento a società in "house";
- che sia inoltre opportuno demandare al Comitato di Bacino l'approvazione di eventuali future modifiche al contratto di servizio su istanza delle parti, ove sia salvaguardato il pieno rispetto dei predetti criteri e disposizioni previsti dalla Relazione ex art. 34 del D.L. n. 179/2012, fermo restando che eventuali modifiche al contratto di servizio atte ad incidere sui criteri e disposizioni previsti dalla Relazione ex art. 34 dovranno essere sottoposti all'Assemblea di Bacino, la quale si riserverà di valutarli anche in base al quadro normativo per allora vigente;

Precisato inoltre

- che l'art. 7 regola il corrispettivo a decorrere dal 2020 e che al comma 12 prevede che per il periodo compreso tra il 01.12.2019 al 31.12.2019, il Comune di Venezia liquiderà al gestore Veritas S.p.A. quanto di propria competenza sulla base del Piano Economico Finanziario anno 2019.

Ritenuto infine

- che, in base alla sopra richiamata delibera n. 3/2016 era stato deliberato l'allineamento della scadenza dell'affidamento in house del servizio di rifiuti urbani alle società del gruppo Veritas al 2038 e che, pertanto, si intende allineare la scadenza dell'affidamento al 2038 anche per il Comune di Venezia, coerentemente a quanto già deliberato dalle precedenti delibere assembleari;
- che si possa dar atto che, con la predisposizione della predetta Relazione ex art. 34 (Allegato A), si è completata l'istruttoria per la scelta del modello in house quale forma di gestione del servizio rifiuti urbani nel Comune di Venezia, che può essere pertanto sin da subito approvata dall'Assemblea di Bacino;
- che come emerge nelle conclusioni della relazione di congruità dell'advisor indipendente Rea srl, *"dalle considerazioni ed assunzioni applicate nella definizione del piano economico-finanziario, l'affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Venezia risulta essere sostenibile generando utili e flussi di cassa positivi e congrui considerando la specifica attività svolta"*, avendo come orizzonte temporale il 2038;
- che a seguito degli esiti della relazione di congruità, è stato ricostruito il corrispettivo del servizio per il primo anno dell'affidamento, corrispondente ad € 86.283.009, secondo le voci previste dal DPR 158/99 (allegato A4) e come indicato nello schema del contratto di servizio di cui all'Allegato B, ovvero l'importo sottoposto ad attività di advising e basato sulle risultanze del consuntivo 2018, che include anche il corrispettivo per il servizio di gestione e riscossione del tributo TARI per conto del Comune di Venezia;
- che tale schema di contratto risponde ai predetti criteri e disposizioni previsti dalla Relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 allegata alla presente delibera;
- opportuno dichiarare l'immediata eseguibilità della presente delibera al fine di accelerare l'iter di esecuzione di quanto da essa disposto;



Dato atto dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

Tutto ciò premesso e considerato

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto indicato in premessa parte integrante del presente provvedimento, la Relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 predisposta dal Direttore, come riportata nell'Allegato A alla presente deliberazione (inclusi i relativi allegati), con la quale, coerentemente a quanto previsto dalla deliberazione n. 3 del 25.05.2016 e seguenti, si definisce e si motiva la scelta del modello in house providing per l'affidamento a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel Comune di Venezia, ed in particolare:
 - a) si dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta, dando atto del rispetto delle condizioni poste per l'affidamento in via diretta ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 50/2016, ed in particolare dell'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società in house da parte dei Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino, in nome e per conto dei quali quest'ultimo esercita le funzioni di affidamento del servizio rifiuti urbani;
 - b) si richiama la richiesta di iscrizione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente all'elenco ANAC degli enti aggiudicatori per l'affidamento in house come disposto dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016 e regolamentato dalle Linee-guida ANAC N.7 avvenuta in data 2 luglio 2018 ed acquisita agli atti con prot. n. 57741 e relativa istruttoria agli atti dell'ente volta all'esercizio del controllo analogo congiunto negli anni 2018 e 2019 e di verifica della permanenza dei requisiti relativi all'attività prevalente per Veritas S.p.A. nel triennio 2016-2018;
 - c) si definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale, indicando le compensazioni economiche a carico del Comune di Venezia;
 - d) si recepisce integralmente la valutazione compiuta, contenuta nella determina del Direttore n. 46 dell'8 novembre 2019 richiamata in premessa, sulla congruità economico-finanziaria dell'offerta del soggetto in house e sui benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio, sulla base di apposita relazione sulla congruità dell'offerta di Veritas S.p.A. per il Comune di Venezia svolta dall'advisor, in ottemperanza dell'art.3-bis, comma 1 bis, della Legge 148/2011 e dell'art. 192 co. 2 del D.lgs. 50/2016;
- 2) di incaricare il Direttore per la pubblicazione della Relazione di cui al punto 1) sul sito istituzionale dell'Ente e per il suo invio agli Enti preposti;
- 3) di approvare l'allineamento della scadenza dell'affidamento in house a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel Comune di Venezia al 2038, dando mandato al Direttore di comunicarlo al gestore affinché siano prontamente avviate, d'intesa con il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e l'amministrazione comunale, le attività finalizzate a dare esecuzione alla presente deliberazione;
- 4) di individuare che il corrispettivo da erogare a Veritas S.p.A. verrà determinato in funzione del nuovo MTR per l'esercizio 2020, a partire dal totale di spesa imputabile al gestore del servizio pari a € 86.283.009,00, importo sottoposto ad attività di *advisoring* e basato sulle *risultanze del consuntivo 2018*, che include anche il corrispettivo per il servizio di gestione e riscossione del tributo TARI per conto del Comune di Venezia;
- 5) di approvare lo schema di Contratto di Servizio, come riportato nell'Allegato B alla presente deliberazione, che disciplinerà i rapporti tra il Consiglio di Bacino, l'Amministrazione comunale di Venezia e il gestore Veritas S.p.A., per l'esecuzione dell'affidamento del



servizio di gestione rifiuti nel Comune di Venezia, dando mandato al Direttore per la sua sottoscrizione, apportando modifiche non sostanziali;

- 6) di dar mandato al Comitato di Bacino anche per l'approvazione di eventuali future modifiche al contratto di servizio su istanza delle parti, in particolare a seguito degli adempimenti richiesti dal regolatore nazionale ARERA, ove sia salvaguardato il pieno rispetto dei predetti criteri e disposizioni previsti dalla Relazione ex art. 34 del DL 179/2012 approvata con la presente deliberazione, fermo restando che eventuali modifiche al contratto di servizio atte ad incidere sui criteri e disposizioni previsti dalla Relazione ex art. 34 dovranno essere sottoposti all'Assemblea di Bacino, che si riserverà di valutarli anche in base al quadro normativo per allora vigente,;
- 7) di rimandare a successivo provvedimento l'allineamento della scadenza per i due comuni di di Scorzè e Fossalta di Piave, ivi compresa l'analisi di congruità a seguito dell'implementazione del nuovo metodo tariffario rifiuti Arera;
- 8) di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.